

Allegato A) alla determinazione dirigenziale n. 819 del 28/07/2023

BANDO DI CONCORSO N. 2 PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI RIVOLI.

(Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i.- Regolamenti Regionali pubblicati sul B.U.R.P. n.40s1 del 6/10/2011)

DAL 28 AGOSTO 2023 al 20 OTTOBRE 2023

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., ad oggetto: "Norme in materia sociale" e dei regolamenti attuativi pubblicati sul B.U.R.P. n. 40s1 del 6.10.2011, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 417 del 29/12/2016 è indetto il bando generale n. 2 per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in disponibilità al Comune di Rivoli, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità di cui artt. 10 e 14 della citata legge regionale.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 è inoltre disposta la formazione della graduatoria degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ad essi destinati.

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'allegato C) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 21-8447 del 22/02/2019, l'ambito territoriale di riferimento per il presente bando di concorso comprende i seguenti Comuni di: Rivoli, Rosta, Collegno, Grugliasco e Villarbasse.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

(da possedere al 28 Luglio 2023, data di approvazione del bando)

A norma dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 i requisiti per partecipare al presente bando di concorso sono i seguenti:

- a) essere cittadini italiani o di uno stato aderente all'Unione Europea o cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o titolari di protezione internazionale di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta)
- b) avere la residenza anagrafica o prestare attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni nel Comune di Rivoli, anche non continuativi, all'interno dell'ambito territoriale di riferimento n. 16 come definito dalla D.G.R. n. 21-8447 del 22/02/2019 o essere iscritti nei registri dell'A.I.R.E.
- c) non essere, alcun componente del nucleo familiare, titolare di diritti esclusivi di proprietà, o di altri diritti esclusivi di godimento su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

- d) non avere avuto, alcun componente familiare, una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere, alcun componente del nucleo richiedente, assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'art. 19, comma 2 della L.R. 3/2010, ossia ad €. 23.623,13=, fatte salve nuove disposizioni regionali.

Ciascun componente del nucleo richiedente alla data di pubblicazione del bando, ossia alla data del 28 Luglio 2023 deve possedere i requisiti di cui sopra al punto 2, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettere a) e b) da possedersi da parte del solo richiedente.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo:

- il requisito di cui al punto 2, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2 della L.R. n. 3/2010, non può superare il doppio del limite d'accesso.
- il requisito di cui al punto 2, lettera c) da verificare unicamente al momento dell'assegnazione; in costanza di rapporto locativo, o in caso di subentro nell'assegnazione, costituisce causa di decadenza la sola titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione in qualsiasi comune del territorio regionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975.

Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono ogni due anni ad un censimento socio economico dei nuclei assegnatari nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 19, comma 2 della L.R. n.3/2010.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- **indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):** è quello stabilito dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 159/2013 - Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità.
- **Nucleo richiedente:** è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da soli rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente dei seguenti soggetti:

- a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b) figli minori del richiedente;
- c) altro genitore di figli minori del richiedente;
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente.

- **Alloggio scadente:** si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultano in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:
 - 1) elementi propri dell'unità immobiliare:
 - 1.1) pavimenti;
 - 1.2) pareti e soffitti;
 - 1.3) infissi;
 - 1.4) impianto elettrico;
 - 1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
 - 1.6) impianto di riscaldamento;
 - 2) elementi comuni:
 - 2.1) accessi, scale e ascensore;
 - 2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere.
- **Servizio igienico incompleto** si intende quello non composto di wc, lavabo e doccia o vasca.
- **Sfratto incolpevole** si intende lo sfratto determinato da una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare documentata e attestata dal Comune di residenza.

APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO

Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco possono partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale emessi dai comuni anche in assenza dei requisiti di cui:

- alla lettera b) "residenza anagrafica o attività esclusiva o principale";
- alla lettera i) "I.S.E.E." della legge regionale n. 3/2010, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 3/2010.

DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione è determinato ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 3/2010 e del regolamento regionale approvato con DPRG 4/10/2011 n. 14/R pubblicato sul BURP n. 40s1 del 4.10.2011.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere redatte unicamente su modulo appositamente predisposto dal Comune di Rivoli .

Le domande possono essere presentate, secondo le modalità di seguito indicate,

DAL 28 AGOSTO 2023 AL 20 OTTOBRE 2023

Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni.

Durante il periodo di apertura del bando il modulo da utilizzare è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Rivoli : www.comune.rivoli.to.it- area tematica "CASA"

e sui siti web dei Comuni dell'ambito territoriale Rosta, Collegno, Grugliasco e Villarbasse.

Il modulo di domanda, corredato da marca da bollo di € 16,00 con allegata la copia del documento di identità non scaduto del richiedente e ogni altro documento richiesto dal presente bando, dovrà essere presentato con le seguenti modalità:

- **personalmente o da un componente il nucleo familiare** munito di delega corredata da fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato, **previa prenotazione telefonica al numero 320.4361371** (attivo da lunedì a giovedì dalle ore 14,00 – alle ore 16,00) presso la Sede del Comune di Rivoli corso Francia n. 98 – I giorni di ricevimento sono:
- LUNEDI' dalle ore 8,30 alle ore 12,00**
MARTEDI' dalle ore 8,30 alle ore 12,00
MERCOLEDÌ dalle ore 13,30 alle ore 16,00
- **spedizione per posta con raccomandata A.R.**
indirizzata al Comune di Rivoli, corso Francia n. 98 - Ufficio Emergenza Abitativa dal 28 AGOSTO 2023 (data di apertura del bando) al 20 ottobre 2023 (data di chiusura).
Fa fede la data del timbro postale di spedizione; non saranno ritenute valide le domande inviate oltre il termine di scadenza del bando - (20 ottobre 2023).
La Città di Rivoli non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazione del recapito o dovute a disguidi postali.
- **via PEC all'indirizzo : comune.rivoli.to@legalmail.it**
ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 – Codice dell'amministrazione digitale.
La spedizione va effettuata scannerizzando il modulo firmato, completo degli allegati, insieme a copia di documento di identità. La data di spedizione per via telematica è stabilita e comprovata dalla data e dall'orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica certificata dal Comune.
Si precisa che, nel caso in cui il richiedente scelga di presentare domanda tramite PEC, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, è quello fissato nell'ora e nel giorno di scadenza del bando.

E' fatto obbligo indicare il domicilio per le notificazioni o comunicazioni inerenti il bando. L'eventuale cambiamento di domicilio dovrà essere comunicato entro 10 giorni all'ufficio competente. La domanda di partecipazione al bando costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare.

Per informazioni generali:

- ✓ contattare il seguente numero **320.4361371** dal lunedì al giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00
- ✓ inviare mail ad uno dei seguenti indirizzi:
rosetta.giso@comune.rivoli.to.it
giorgia.demartinis@comune.rivoli.to.it

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Allegati alla domanda:

alla domanda devono **obbligatoriamente** essere allegati :

- copia della carta d'identità in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno, ove necessario;
- apposita certificazione dello status di profugo rilasciata dall'Autorità competente;
- copia dell'eventuale certificato di invalidità (se citata nella domanda);
- copia della sentenza o monitoria di sfratto esecutivo (se citata nella domanda).

La domanda di partecipazione al bando di concorso generale costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 3/2010 s.m.i., il Comune di Rivoli si riserva di richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione dichiarata nella domanda, fissando un termine

perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a venti giorni a decorrere dalla richiesta. Per i lavoratori all'estero il termine massimo è prorogato di ulteriori trenta giorni.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

Saranno escluse le domande:

- non corredate da :
 - copia della carta di identità
 - firma in calce alla domanda
 - marca da bollo da € 16,00=
- pervenute oltre il termine fissato per la scadenza del bando.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Gli uffici del Comune possono richiedere ai partecipanti al bando di produrre, ove necessario e/o previsto dalla legge, la documentazione a comprova di quanto dichiarato nella domanda, fissando loro un termine perentorio di adempimento di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Come previsto dall'art. 6, comma 3, le domande, corredate dalla documentazione acquisita saranno trasmesse, alla Commissione per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 s.m.i.

Le domande otterranno il punteggio assegnato in base ai criteri previsti dal regolamento n. 10/R approvato con D.P.G.R. del 4/10/2011.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

La Commissione Assegnazione Alloggi di cui all'art. 7 della L.R. 3/2010 valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio e sul sito del Comune e dei Comuni compresi nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C. del Piemonte Centrale in un luogo aperto al pubblico o nel proprio sito informatico.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito internet e sui canali *social* del comune, tramite avviso pubblico. Non verranno inviate comunicazioni a mezzo posta.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dalla ricezione della comunicazione per i lavoratori emigrati all'estero, gli interessati possono presentare ricorso, in marca da bollo, alla Commissione, che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni. In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del comune di emissione del bando di concorso.

N.B.: sino a tale data rimane in vigore la graduatoria, così come aggiornata a seguito bando emesso il

15/07/2020 con Determinazione Dirigenziale n. 532 ed efficace dal 4 luglio 2023.

CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale espletterà tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati ai sensi degli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

I controlli avranno per oggetto:

- dati anagrafici, mediante verifica nella banca dati comunale e/o banca dati demografici;
- dati economici, finanziari e patrimoniali, mediante verifica nella banca dati tributaria, banca dati del catasto (Sister), banca dati INPS.

Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, si effettueranno verifiche più approfondite. In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria.

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria definitiva del bando in oggetto e l'emissione del successivo bando di concorso, il Comune avrà facoltà di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

L'aggiornamento della graduatoria di cui all'articolo 5, comma 5, della L.R. 3/2010, verrà effettuato successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, per una sola volta per anno solare, in presenza di nuove domande o di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento. Le istanze raccolte saranno trasmesse alla Commissione, debitamente istruite, **entro il 30 ottobre di ciascun anno.**

Il Comune trasmette le domande o le richieste di modificazione presentate alla Commissione, che procede alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione indicato dal comune. Le modalità con le quali procedere all'aggiornamento della graduatoria saranno definite con apposita determinazione dirigenziale.

ASSEGNAZIONI

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

L'assegnazione verrà comunicata tramite lettera A/R. La rinuncia all'assegnazione dell'alloggio proposto, che risulta adeguato alla composizione del nucleo familiare, comporta la decadenza dalla graduatoria o dagli aggiornamenti.

**DISPOSIZIONI SULLA PRIVACY- INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO
UE 2016/679.**

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli -- nella persona del Sindaco, Legale Rappresentante dell'Ente
Corso Francia n. 98 10098 Rivoli

Telefono: 011.9513300, indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it

Il Comune di Rivoli, in qualità di titolare del trattamento, con la presente informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

In particolare, nell'ambito del bando per la formazione della graduatoria per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale, l'Amministrazione Comunale tratterà informazioni, dati e documenti riferibili al nucleo familiare richiedente, nel totale rispetto delle prescrizioni normative e ad uso esclusivo del procedimento.

Il trattamento dei dati avverrà da parte del personale degli Uffici competenti degli Enti coinvolti nel procedimento, responsabili del trattamento.

Nel caso di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente in materia, i dati saranno pubblicati per quanto strettamente necessario e pertinente per garantire la trasparenza dell'attività amministrativa.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è lo Studio BALDUCCI ROMANO, nella persona dell'Avv. Fabio Balducci Romano, contattabile all'indirizzo mail: studio.fbr@gmail.com, pec: fabio.balducciromano@avvocatiudine.it.

Per ogni ulteriore informazione (relativa ad es. alle modalità, finalità e ai tempi di conservazione del trattamento dei dati personali) può essere consultata l'informativa dettagliata reperibile al link - "Informativa privacy Ufficio Casa"

<https://www.comune.rivoli.to.it/aree-tematiche/casa/>

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.

Rivoli,

IL SINDACO

DOTT. Andrea TRAGAIOLI

IL DIRIGENTE DIREZIONE SERVIZI
ALLA PERSONA

ARCH. Marcello PROI